

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6923 R	12 febbraio 2015	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sulla mozione 15 ottobre 2012 presentata da Fabio Badasci “Alberi ad alto fusto nelle zone edificabili: a quando una legge cantonale che le vieta per logiche motivazioni di sicurezza

(v. messaggio 18 marzo 2014 n. 6923)

La mozione chiede di proporre una soluzione vincolante per tutto il Cantone dove il verde nelle zone edificabili e in prossimità delle vie di comunicazione sia limitato ad altezze massime che possano garantire la necessaria sicurezza a tutti.

Il Consiglio di Stato osserva che la mozione deve essere respinta per i motivi giuridici illustrati nel parere annesso al messaggio.

INTERESSE PUBBLICO, PROPORZIONALITÀ, UGUAGLIANZA GIURIDICA, PROTEZIONE DELLA SITUAZIONE ACQUISITA

Alla creazione di una norma vincolante per tutto il Cantone sulle altezze massime delle piantagioni nelle zone edificabili e in prossimità delle vie di comunicazione si oppongono contrastanti ragioni d'interesse pubblico (gli alberi d'alto fusto svolgono una molteplicità di funzioni), di proporzionalità (quanto proposto non è indispensabile e può essere raggiunto tramite una corretta attuazione di quanto già contemplato dal vigente ordinamento giuridico), di uguaglianza giuridica nonché di protezione della situazione acquisita.

DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

Le competenze legislative fra la Confederazione e i Cantoni in tema di piantagioni sono ripartite secondo il diritto privato e il diritto pubblico. Alla Confederazione compete la legislazione nel campo del diritto civile privato, in particolare tramite il Codice civile svizzero (CC) e il Codice delle obbligazioni (CO). Il CC autorizza però i Cantoni a emanare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale. I Cantoni sono per principio competenti a emanare norme di diritto pubblico, ad esempio nello specifico campo della proprietà fondiaria.

DISTANZE DELLE PIANTAGIONI DAL FONDO VICINO, PIANI REGOLATORI, ELEMENTI NATURALI PROTETTI

Con gli art. 155-159 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC), il Canton Ticino ha fatto uso della facoltà di prevedere determinate distanze delle

piantagioni dal fondo vicino, fissando tali distanze, oltre che in funzione della destinazione del fondo, in funzione della natura della pianta.

Le disposizioni dei piani regolatori e ogni altra disposizione di polizia edilizia o sanitaria, contenute nei regolamenti locali, quelle delle leggi e regolamenti speciali sulle foreste, sulle arginature e simili materie di pubblica utilità, prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato.

Negli insediamenti occorre inserire molti spazi verdi e alberati. Singoli alberi o gruppi di alberi che concorrono a formare la bellezza del paesaggio sono inseriti nei piani regolatori come elementi naturali protetti d'importanza locale. Di regola l'abbattimento è ammesso unicamente per motivi di sicurezza.

PIANTAGIONI IN PROSSIMITÀ DI VIE DI COMUNICAZIONE

Per le piantagioni in prossimità di vie di comunicazione occorre differenziare due distinte situazioni: le piantagioni facenti parte delle strade pubbliche poiché funzionali alla strada e pertanto necessarie a una loro sistemazione tecnica e quelle presenti sui fondi a esse adiacenti che possono rappresentare un ostacolo alla circolazione, sia impedendo la visuale o nuocendo in altro modo alla sua sicurezza.

Le alberature legate alle opere viarie sono generalmente dei viali alberati; specifiche direttive regolano la loro realizzazione.

Secondo l'art. 50 della legge sulle strade (Lstr) sui fondi adiacenti alle strade pubbliche, in particolare all'interno delle linee di arretramento è vietato realizzare opere o impianti (quali ad esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a dimora o lasciar crescere vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla sicurezza della circolazione.

OSSERVAZIONI DEL MOZIONANTE

Il 14 gennaio 2015 il mozionante Fabio Badasci ha ribadito che di recente il vento ha fatto cadere l'ennesimo albero a Giubiasco. Anche questa volta non c'è stata nessuna vittima, ma non si può sperare sempre solo sulla buona sorte. La legge edilizia è piena di restrizioni sulla proprietà privata: basta leggere un preavviso cantonale anche solo per una casa unifamiliare. Non gli sembra impossibile - come cerca di far credere il Consiglio di Stato - aggiungere una restrizione per gli alberi ad alto fusto, almeno in zona edificabile e per nuove costruzioni. Quando ha presentato la mozione, ha ricevuto molte reazioni positive. Il problema esiste, bisogna solo capire se c'è la volontà politica di risolverlo.

CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

Il problema della caduta di alberi è un fenomeno abbastanza frequente nel nostro Cantone. Il parere allegato al messaggio del Consiglio di Stato riassume in modo completo gli aspetti giuridici. Anche dal punto di vista assicurativo esistono dei parametri riconosciuti (ad esempio, è considerato danno della natura un vento di almeno 75 km/h, in grado di sradicare alberi o scoperchiare stabili nelle vicinanze delle cose assicurate). In ogni caso, in questo campo, la sicurezza assoluta non può essere garantita.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere la mozione.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Mauro Minotti, relatore

Berardi - Beretta Piccoli L. - Canepa - Canevascini -

Cavadini - Cozzaglio - Garzoli - Ghisolfi - Maggi -

Mellini - Pagnamenta - Paparelli - Rückert - Seitz